



REGOLAMENTO GENERALE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Generalità

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce le norme e le procedure necessarie per il funzionamento della FIPD Italia (di seguito Associazione).
- 1.2 Ogni modifica o emendamento a questo Regolamento deve essere approvata con maggioranza dal Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito CDN)

Articolo 2 – Comunicazioni tra soci e Associazione

- 2.1 Le comunicazioni tra soci e gli organi dell'Associazione, quali: proposte di modifiche di Statuto, inserimento punti all'O.d.G delle Assemblee, ricorso avverso le sanzioni disciplinari e relative risposte dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) per lettera raccomandata A/R (fa fede timbro postale di partenza). Per le candidature a organi Nazionali dell'Associazione, la comunicazione dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite lettera raccomandata A/R entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 3 – Modifica di Statuto

- 3.1 Dal uno(1) Gennaio e non oltre le ore 12.00 del quindici (15)Gennaio di ogni anno solare ,i soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, possono inviare alla Segreteria Nazionale, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite lettera raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di partenza) , le proposte relative alle modifiche allo statuto che ritengono opportuno proporre ,le quali verranno esaminate dalla Commissione Modifiche Statuto.
- 3.2 Se le dette proposte saranno ritenute valide e idonee, senza manifestare contrarietà agli interessi dell'Associazione e ai principi generali dello Statuto, dai Regolamenti e dalle Delibere degli del CDN , queste saranno sottoposte “**con giudizio insindacabile**” alla valutazione del CDN per la presentazione o meno all'Assemblea generale.
- 3.3 Nel caso la commissione Modifica Statuto e/o ilCDN non ritenga idonee le proposte inviate il CDN provvederà a comunicare la propria decisione al proponente entro quindici (15) giorni dall'esame delle stesse.

Articolo 4 – Procedure e principi per la variazione e la gestione della sede

- 4.1 Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1 dello statuto, la sede segue il domicilio del Presidente Pro- Tempore e non necessita di modifica statutaria.

Articolo 5 – procedure e principi per la gestione del personale dipendente dell'Associazione

5.1 Nell'eventualità l'Associazione dovesse avvalersi dell'assunzione di personale dipendente ,lo stesso verrà retribuito e gestito secondo le norme di legge e regolamenti in materia. La responsabilità della gestione di detto personale spetterà al Segretario Amministrativo.

5.2 L'eventuale personale assunto a tempo determinato, indeterminato oppure part-time dovrà svolgere tutte le mansioni e/o funzioni previste in segreteria e dovrà essere formato a norma di legge.

5.3 Il CDN con motivazioni valide può incaricare uno o più soci, con adeguati requisiti, a prestare la propria opera presso l Segreteria dell'Associazione

5.4 Ai soggetti di cui sopra spetterà un compenso di rimborso spese fissato di volta in volta dal CDN.

Articolo 6 – Quota sociale annua : termini e modi di versamento

6.1 Tutti i soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale, entro il 31 Gennaio dell'anno in cui si riferisce il pagamento, tramite versamento su conto corrente Bancario..... Intestato all'Associazione.

6.2 L'ammontare della quota è fissato annualmente dal CDN e pubblicato sui siti ufficiali dell'Associazione www.FIPD-Italia.it entro il 31 Dicembre, precedente, quello a cui si riferisce il pagamento.

Articolo 7 – Tasse di esame e quota di iscrizione

7.1 Tutti i soci sono tenuti a versare la quota d'esame.

7.2 Ai nuovi soci, verrà chiesto di versare la quota sociale e la quota di iscrizione stabilita annualmente dal CDN.

7.3 Tutte le quote d'Esame relative alle singole discipline e/o specialità sono stabilite dal CDN e pubblicate sul sito ufficiale dell' Associazione www.FIPD-Italia.it . Le cifre indicate sono comprensive di tutti gli oneri imposti dalle normative della Repubblica Italiana.

Articolo 8 – Norme per Morosità o insolvenza del socio

8.1 Il socio che al 31 Gennaio dell'anno in cui si riferisce il pagamento venga a trovarsi in una situazione di Morosità o Insolvenza perde il diritto di continuità" articolo 6.1 di questo Regolamento “

8.2 il socio Moroso al 31 Gennaio dell'anno in cui si riferisce il pagamento, che ricopre una carica istituzionale in organi Nazionali o Periferici decade da tale carica.

8.3 Sarà compito del segretario Amministrativo fornire al CDN l'elenco dei soci morosi per una notifica/ sollecito di pagamento tramite lettera o email.

8.4 Il socio che al 1 Aprile dell'anno cui si riferisce il pagamento, risulta insolvente perde la propria qualifica di socio.

8.5 E' competenza del CDN riammettere il socio insolvente.

8.6 il dimissionario che abbia inviato le proprie dimissioni con lettera raccomandata A/R Email (PEC) può essere riammesso in F.I.P.D. Italia dal CDN. In seguito alla sua richiesta scritta pervenuta presso la segreteria generale, tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite lettera raccomandata A/R .

Articolo 9 – Norme per la presentazione di candidature a cariche sociali elettive

9.1 il socio che intende ricoprire una carica all'interno del CDN e/o altre cariche periferiche deve obbligatoriamente avere compiuto la maggiore età (18 anni) essere iscritto da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati escludendo il mese nel quale sarà tenuta l'Assemblea ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non avere a proprio carico morosità pregresse non sanate.

9.2 Il socio che intende candidarsi ad una carica sociale ha l'obbligo di far pervenire al Presidente la propria candidatura solo per lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) dove obbligatoriamente specifica la carica che intende andare a ricoprire.

9.3 Le candidature non possono essere presentate per lista ma soltanto singolarmente. Di norma, il candidato deve essere presente all'Assemblea elettiva. Solo per gravi motivi comprovati e indipendenti dalla volontà del candidato stesso, si potrà procedere in sua assenza.

9.4 La carica di componente degli organi nazionali e periferici dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e periferica della stessa.

9.5 chiunque venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma precedente è tenuto a optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici (15) giorni dal verificarsi dalla condizione in argomento.

9.6 il socio Competitore è incompatibile con qualsiasi carica elettiva Nazionale e Periferica.

Articolo 10 - Ritiro dalle competizioni

10.1 Il socio competitore che intende ritirarsi dalle competizioni deve comunicarlo al CDN tramite lettera raccomandata A/R (fa fede il timbro postale dipartenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC) specificandone la decorrenza.

10.2 Dopo il ritiro dalle competizioni il socio può candidarsi a cariche nazionali e periferiche nel rispetto delle regole di statuto e regolamenti.

Articolo 11 – rimborso spese

11.1 in concomitanza di incarichi particolari, attribuiti al socio o ad altro soggetto con delibera del CDN , di volta in volta potrà essere elargito un compenso e/o rimborso spese , in base alla presentazione di certificazioni di spesa tali certificazioni dovranno essere approvate dal CDN .

PARTE II

Costituzione e funzionamento degli Organi Sociali

Articolo 12 – Norme per l' inserimento, da parte dei soci, di argomenti da trattare nel corso dell'Assemblea Generale

12.1 I soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, intenzionati a sottoporre argomenti all'attenzione dell'Assemblea Generale devono inviare alla Segreteria Nazionale , tramite lettera raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite posta elettronica certificata (PEC) ,la proposta di inserimento nell'O.d.G. dell'argomento in questione dal primo (1) Gennaio al trentuno (31) gennaio dell' anno in corso.

Articolo 13 – Norme per la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria

13.1 L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente e dovrà svolgersi entro il trenta (30) Aprile di ogni anno.

13.2 L'avviso di convocazione avverrà tramite: lettera ordinaria, email ,pubblicazione sui siti ufficiali dell'Associazione e in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo a raggiungere ogni singolo socio, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

13.3 Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente la data, l'ora e luogo della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. La seconda convocazione dovrà essere fissata sessanta (60) minuti dopo di distanza dalla prima.

Articolo 14 – norme per la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria

14.1 L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione in proprio, per richiesta un terzo (1/3) dei soci ordinari oppure da due terzi (2/3) del CDN, mediante lettera ordinaria , email , pubblicazione sui siti ufficiali dell'Associazione e in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo a raggiungere ogni singolo socio, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

14.2 Nella convocazione dovrà essere indicato chiaramente la data, l'ora e luogo della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. La seconda convocazione dovrà essere fissata sessanta (60) minuti di distanza dalla prima.

Articolo 15 – Norme per la convocazione dell'Assemblea Generale Elettiva

15.1 La convocazione dell'Assemblea Generale Elettiva sarà comunicata a tutti i socio con diritto di voto tramite : lettera ordinaria ,email, pubblicazione sui siti ufficiali dell'Associazione e in

qualsiasi altro modo ritenuto idoneo a raggiungere ogni singolo socio, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

15.2 Saranno ammessi al voto tutti i soci che alla data dell'indizione dell'Assemblea Elettiva risulteranno essere in regola con le quote sociali .

Articolo 16 – Norme per il funzionamento delle Assemblee Generale ordinaria e straordinaria

16.1 l'Assemblea Generale, in prima convocazione, sarà ritenuta validamente costituita con la presenza de almeno la metà più uno dei Soci Ordinari, in seconda convocazione, essa sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci Ordinari presenti.

16.2 il socio per accedere in Assemblea dovrà accreditarsi presentando la tessera sociale e essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e, se richiesto, copia di avvenuto versamento della quota associativa dell'anno in corso.

16.3 La Presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal Presidente dell'Associazione , in sua assenza dal Vice Presidente o dal Vice Presidente Vicario ; nel caso di assenza delle tre cariche elencate da un socio votato a maggioranza dall'Assemblea.

16.4 Il Segretario d'Assemblea sarà il Segretario Generale dell'Associazione o, se impossibilitato da un socio ordinario idoneo indicato dal Presidente dell'Assemblea, previo parere favorevole dell'Assemblea stessa.

16.5 In Assemblea ogni socio ha diritto di parola e di voto secondo le norme di Statuto, Regolamento e termini indicati nei commi precedenti e successivi.

16.6 Le relazioni del Presidente, del Vice Presidente e, del Segretario Generale dei membri del CDN , non potranno superare il limite di trenta (30) minuti, con possibilità di eventuale replica di quindici (15) minuti.

16.7 L'intervento dei singoli soci non potrà superare il limite di dieci (10) minuti, con possibilità di eventuale replica di cinque (5) minuti.

16.8 L'assemblea dovrà discutere e deliberare sui singoli punti riportati sull'ordine del giorno con l'ordine da questo riportato.

16.9 Il socio non può votare per delega.

16.10 i Soci Onorari hanno diritto di partecipazione e di parola all'Assemblea, ma non di voto tranne quando la qualifica di Socio Onorario è rivestita da un soggetto già socio ordinario.

16.11 I soci sostenitori hanno diritto di partecipazione e di parola all'Assemblea, ma non di voto.

16.12 nelle date di : campionati Italiani / Nazionali Professionisti e delle Assemblee Nazionali Ordinarie e/o Straordinarie è fatto divieto ai soci organizzare in contemporanea eventi e appuntamenti di qualsiasi genere , se non approvati dal CDN.

Articolo 17 – Norme per il funzionamento dell'Assemblea Generale Elettiva

17.1 L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria , con funzione elettiva , tale Assemblea sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari aventi diritto, mentre in seconda convocazione , la stessa sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei soci ordinari presenti.

17.2 Il socio per accedere in Assemblea dovrà accreditarsi presentando la tessera, un documento valido se richiesto all'atto dell'accredito ed essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e, se richiesto, esibire copia di avvenuto pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

17.3 Quando i componenti del CDN sono uscenti per scadenza di mandato, all'apertura dell'Assemblea, il Presidente pro-tempore o in sua assenza il Vice presidente proporrà all'Assemblea di nominare, con votazione palese, un socio ordinario, ritenuto idoneo e non candidato a nessuna carica elettiva, il quale avrà il compito di presiedere e dirigere l'Assemblea. Nel caso di assenza del Presidente pro-tempore e del Vice Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da un socio proposto e votato a maggioranza dall'Assemblea stessa.

17.4 IL Presidente incaricato dovrà immediatamente provvedere alla costituzione dell'Ufficio Elettorale, nella persona di un Presidente di seggio e da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) scrutinatori, tra i quali il socio con maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione assumerà il ruolo e le funzioni di Segretario di seggio.

17.5 I Soci candidati alle cariche in elezione non potranno far parte dell'Ufficio Elettorale.

17.6 Ogni componente dell'Ufficio Elettorale dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea, espresso con votazione palese.

17.7 Il Presidente incaricato, provvederà a consegnare al Presidente di seggio le schede di votazione del Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Vicario, del Segretario Generale e dei Consiglieri.

17.8 La scheda di votazione per i Consiglieri sarà unica, mentre quelle per le altre cariche saranno singole.

17.9 il Presidente di seggio con l'aiuto se necessario dal Vice presidente di seggio, provvederà a siglare ogni singola scheda con il proprio nome.

17.10 Durante queste operazioni preliminari, l'Assemblea potrà continuare la discussione e la deliberazione dei punti all'ordine del giorno.

17.11 terminate le operazioni preliminari e avvenuta la presentazione dei candidati, i quali, avranno a loro disposizione, cinque (5) minuti per comunicare e argomentare la loro unica candidatura, i soci ordinari saranno chiamati in ordine alfabetico per cognome a ritirare le schede elettorali dalle mani degli scrutinatori, i quali annoteranno sull'apposito elenco l'avvenuto ritiro. I soci Ordinari procederanno alle operazioni di voto indicando sulle schede le preferenze accordate rispettando le seguenti regole :

a) Per il Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Vicario e Segretario Generale, l'elettore scriverà sulla scheda preposta il cognome e il nome .

b) Sull'unica scheda dove è prevista la votazione dei consiglieri, l'elettore dovrà contrassegnare con una croce (x a fianco o sul nome del candidato al quale intende esprimere la preferenza, da un minimo di uno (1) al numero massimo dei consiglieri previsti per l'organo in elezione.

17.12 Le schede così compilate e chiuse, dovranno essere inserite nelle urne appositamente predisposte.

17.13 Dopo la chiusura delle votazioni il Presidente di seggio provvederà all'apertura delle urne e gli scrutinatori provvederanno allo spoglio delle schede, esplicando le operazioni di scrutinio, alla fine delle quali il Presidente di seggio comunicherà al Presidente incaricato l'esito votazioni, nel modo seguente:

a) Spoglio delle schede per la carica di Presidente e comunicazione ufficiale all'Assemblea , quindi proclamazione del Presidente.

b) Spoglio delle schede per la carica di Vice Presidente e comunicazione ufficiale all'Assemblea, quindi proclamazione del Vice Presidente Vicario.

c) Spoglio delle schede per la carica del Vice Presidente e comunicazione ufficiale all'Assemblea, quindi proclamazione del Vice Presidente.

d) Spoglio delle schede per la carica del Segretario Generale e comunicazione ufficiale all'Assemblea, quindi proclamazione del Segretario Generale.

e) Spoglio delle schede per le cariche dei Consiglieri e comunicazione all'Assemblea, quindi proclamazione dei Consiglieri.

17.14 Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi.

17.15 In caso di parità di suffragi tra i candidati per le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente e Segretario Generale si procederà a nuova votazione e nel caso di ulteriore nuova parità, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

17.16 In caso di parità di suffragi tra candidati per la carica di Consigliere tra eventuali pari meriti per l'ultimo posto disponibile sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

17.17 Il Presidente incaricato, dopo aver comunicato ufficialmente tutti i dati dell'elezione all'Assemblea cesserà le sue funzioni e la Presidenza della stessa sarà assunta dal Presidente pro-tempore eletto.

17.18 Nel caso si presenti un solo candidato all'elezione di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente e Segretario Generale si potrà procedere a votazione palese per alzata di mano.

Articolo 18 – Norme per le delibere dell'Assemblea Generale

18.1 L'Assemblea delibera di norma a maggioranza dei presenti (metà più uno),salvata necessità di particolari quorum previsto dallo statuto o dai regolamenti.

18.2 Di regola, l'Assemblea procede a votazione palese per alzata di mano .

18.3 La votazione a scrutinio segreto è riservata alla votazione sulle persone.

Articolo 19 – Norme per la convocazione del Consiglio Direttivo Generale

19.1 Il CDN è convocato dal Presidente pro-tempore dell'Associazione in via ordinaria tramite lettera raccomandata A/R ,o email da inviarsi almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.

19.2 Nella convocazione deve essere chiaramente indicato la data , il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione, inoltre deve essere chiaramente riportato l'ordine del giorno della riunione di consiglio. La seconda convocazione deve essere fissata almeno trenta (30) minuti dopo la prima convocazione.

19.3 Il CDN è convocato, in via straordinaria dal Presidente in proprio oppure per richiesta della maggioranza dei membri facente del CDN stesso, con le stesse modalità del punto 19.2 del precedente comma.

19.4 Il CDN è convocato, in via straordinaria dal Presidente pro-tempore oppure per richiesta della maggioranza dei membri del CDN con le stesse modalità dei comma precedenti 19.2 e 19.3.

19.5 Il CDN. In prima convocazione, sarà ritenuto validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei membri dello stesso, in seconda convocazione, esso sarà ritenuto validamente costituito.

Articolo 20 - Norme per le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale

20.1 Il CDN delibera a maggioranza semplice dei presenti. Solo in casi specifici o quando l'importanza dell'argomento giustifichi una maggioranza più qualificata, il CDN delibera secondo il parere favorevole di 2/3 dei presenti:

- a) Espulsione del Socio ;
- b) Riammissione del Socio espulso;
- c) Ricorrei avverso l'espulsione del Socio;

20.2 In caso di parità di votazioni, prevarrà il voto del Presidente.

20.3 Di regola, il CDN procede a votazione palese, la votazione a scrutinio segreto è prevista quando si tratti di voto sulle persone.

Articolo 21 – Norme per la convocazione del Consiglio di Presidenza

21.1 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno dieci (10) giorni prima della data dello svolgimento della data fissata per lo svolgimento della riunione, oppure via email da inviarsi almeno quarantotto (48) ore prima della data fissata per la riunione.

21.2 Nella convocazione deve essere chiaramente indicato la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. La seconda convocazione deve essere fissata almeno trenta (30) minuti di distanza dalla prima.

21.3 Il Consiglio di Presidenza si considera validamente costituito sia in prima sia in seconda convocazione se presente la metà più uno dei membri.

21.4 Il CDP è delegato ad assumere tutte quelle decisioni la cui operosità richiede un provvedimento d'urgenza.

Articolo 22 – Norme per la costituzione del collegio dei Probiviri

22.1 Nella prima riunione utile dall'insediamento, il CDN procede alla nomina del Collegio dei Probiviri in un numero di tre (3) scelti tra i soci effettivi, con un'anzianità di associazione superiore a tre (3) anni e con un'età anagrafica non inferiore ai quaranta (40) anni.

22.2 Il collegio dei Probiviri elegge, nel proprio organo, il Presidente.

22.3 I Membri del Collegio dei Probiviri decade con l'esaurimento del mandato del CDN.

22.4 Il CDN provvederà a sostituire, entro la prima riunione utile, il membro della Commissione che avrà esaurito le proprie funzioni per incapacità constatate dal CDN, dimissioni, espulsioni o decesso.

Articolo 23 – Norme per il ricorso al Collegio dei Probiviri e per il suo funzionamento

23.1 Il socio che intende ricorrere al Collegio dei Probiviri deve inviare in segreteria generale lettera raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata al Presidente Nazionale e al Presidente del Collegio dei Probiviri, dove si espongono i motivi del ricorso, la parte o le parti contro di cui si ricorre e gli eventuali articoli dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Tecnico, del Regolamento Consigli Regionali o di qualsiasi altra delibera degli Organi Sociali.

23.2 Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della raccomandata, il Presidente del Collegio dei Probiviri provvederà a riunire il Collegio stesso e a sottoporre la sua attenzione il ricorso inviato.

Il Collegio può deliberare immediatamente o prevedere a convocare, entro i sessanta (60) giorni successivi, la parte o le parti ricorrenti, e contro di cui si ricorre.

23.3 Una volta esaurita l'istruttoria il Presidente del Collegio dei Probiviri comunica alle parti interessate la decisione assunta. Il Collegio Delibera a maggioranza dei membri.

Articolo 24 - - Clausola compromissoria

24.1 Premesso che al Socio non è consentito ricorrere in prima istanza alla giustizia esterna, per ogni controversia, esclusa quella a carattere patrimoniale, tra un Socio e il CDN o Soci tra loro avente come oggetto le norme disposte dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere del CDN stesso, nonché quella riguardante l'attività professionale, una volta tentata infruttuosamente, dal

Collegio dei Probiviri, la via della conciliazione, le parti potranno ricorrere al giudizio di un Consiglio Arbitrale, tale Consiglio Arbitrale sarà formato da tre (3) Arbitri di cui: due nominati, dall'attore e dal convenuto, e un terzo nominato dagli altri due così come sopra individuati.

24.2 Non trovando un accordo sulla nomina del Collegio Arbitrale, questi potrà essere pronunciato, a spese del richiedente, dal Presidente del tribunale nella circoscrizione in cui ricade la sede della Federazione Internazionale Professionisti Danza Italia .

Articolo 26 – Presidente Onorario e Socio Onorario

26.1 Tali Cariche non vengono contemplate nello statuto dell'Associazione (FIPD Italia)

Articolo 27 – Socio Sostenitore

27.1 Il Socio Sostenitore è quella che senza avere superato nessun esame professionale e dietro richiesta di un Socio Ordinario, chiede l'iscrizione all'Associazione nel pieno rispetto delle norme emanate dalla stessa.

27.2 Il Socio Sostenitore è tenuto al pagamento di una quota sociale annua decisa dal CDN.

27.3 Il socio sostenitore ha diritto di presenziare in Assemblea con diritto di parola ma non di voto.

27.2 Il titolo di socio sostenitore può essere revocato in qualsiasi momento con insindacabile giudizi del CDN.

PARTE III

Organi Ausiliari

Articolo 28 – Generalità

28.1 Sono Organi ausiliari : Commissione Specifiche e Commissioni Tecniche il cui funzionamento è deliberato dal CDN e da esso nominate.

23.2 Tutti gli Organi Ausiliari possono essere rimossi dalla loro mansione con delibera del CDN.

Articolo 30 – uso del logo della FIPD Italia

30.1 Il socio che per qualsivoglia evento desidera usare il logo dell'Associazione, è obbligato a chiedere il nulla osta al CDN.

3.2 Le disposizione di cui il punto precedente non si applicano al Socio che, per pubblicizzare la propria attività professionale, desidera avvalersi dele logo associativo.

PARTE VI

Norme Transitorie e finali

Articolo 31 – Norme Transitorie

31.1 Entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli organi centrali e periferici dell'Associazione dovranno essere adeguati a quanto previsto in questo.

31.2 Il CDN può deliberare l'immediata applicazione di una regola approvata dallo stesso.

Articolo 32 – Norma finale

32.1 Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Italiana, dallo Statuto della FIPD Italia e dagli altri regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale

